

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **265/1989** (ECLI:IT:COST:1989:265)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **09/02/1989**; Decisione del **16/05/1989**

Deposito del **18/05/1989**; Pubblicazione in G. U. **24/05/1989**

Norme impugnate:

Massime: **15239**

Atti decisi:

N. 265

## ORDINANZA 16-18 MAGGIO 1989

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, terzo comma, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422 (Approvazione del regolamento per la esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia), promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1988 dal Pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Moretti Umberto e l'I.N.P.S., iscritta al n. 743 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel procedimento civile promosso da Moretti Umberto nei confronti dell'I.N.P.S. per ottenere la declaratoria della insussistenza della pretesa dell'Istituto al rimborso di ratei di pensione indebitamente riscossi dal ricorrente, il Pretore di Ferrara, con ordinanza del 21 ottobre 1988 (R.O. n. 743 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, terzo comma, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, in quanto non esclude la ripetizione dell'indebito in tutti i casi in cui ratei di pensione non dovuti dall'I.N.P.S. siano riscossi in buona fede dai pensionati;

che, a parere del giudice rimettente, risulterebbero violati:

a) l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che si verifica tra i pensionati I.N.P.S. e gli ex dipendenti pubblici a favore dei quali l'art. 206 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, stabilisce la irripetibilità delle somme riscosse in buona fede in dipendenza di un provvedimento poi revocato o modificato;

b) l'art. 38, secondo comma, della Costituzione per la perdita di trattamento previdenziale destinato a soddisfare le esigenze vitali del lavoratore;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la inammissibilità della questione in quanto il regio decreto n. 1422 del 1924 è atto privo della forza di legge;

Considerato che questa Corte ritenendo (ordinanza n. 824 del 1988) che il regio decreto n. 1422 del 1924 ha natura regolamentare, come si desume anche dalla stessa intitolazione (Approvazione del regolamento per la esecuzione del regio decreto n. 3184 del 1923), e, quindi, come atto privo di forza di legge, è sottratto al sindacato di costituzionalità, ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile;

che non vi è motivo di modificare la decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, terzo comma, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422 (Approvazione del regolamento per la esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per la assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Ferrara con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*